



COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA - QUARTU SANT'ALENI

Città Metropolitana di Cagliari

Prot. GEN. LE N° 77010 DEL 28/07/2026

Ordinanza nr. 58 del 28/07/2026

IL SINDACO

PREMESSO che:

Durante il periodo estivo nel territorio del Comune di Quartu Sant'Elena si registrano temperature elevate e prolungate esposizioni ai raggi solari, le quali costituiscono un grave e documentato rischio per la salute e la vita degli animali d'affezione;

Pervengono ai competenti uffici comunali e alle forze di vigilanza segnalazioni riguardanti cani, gatti e altri animali domestici lasciati, anche temporaneamente, su balconi, terrazze o spazi esterni privi di adeguata protezione dal sole e dal calore, spesso durante l'assenza dei proprietari;

L'esposizione prolungata, o anche temporanea nelle ore di massima insolazione, a temperature ambientali critiche può provocare disidratazione, colpi di calore, insufficienze respiratorie gravi, sofferenze acute e la morte degli animali stessi;

Analogamente ad altre ordinanze sindacali adottate a livello nazionale e locale per limitare le attività lavorative all'aperto nei settori agricolo e dei cantieri edili nelle ore di maggiore esposizione al caldo, risulta altrettanto necessario intervenire con misure urgenti di prevenzione e tutela biologica per gli animali d'affezione;

VISTI:

- Gli artt. 50 e 54 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – TUEL);
- la Legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo);
- la Legge Regionale della Sardegna 18 maggio 1994, n. 21, ("Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina");
- il "Regolamento Comunale per la tutela e il benessere degli animali in città" emendato con delibera del Consiglio Comunale n. 91 del 14/10/2025;
- gli artt. 544-ter (Maltrattamento di animali) e 727 (Abbandono di animali / Detenzione in condizioni produttive di gravi sofferenze) del Codice Penale;
- la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata con Legge n. 201/2010;

CONSIDERATO che le condizioni climatiche estive e le ricorrenti ondate di calore anomale costituiscono una situazione eccezionale e potenzialmente pericolosa per l'incolumità psicofisica degli animali;

Che occorre adottare misure immediate, cautelative e preventive a tutela della salute pubblica, dell'igiene urbana e del benessere animale sull'intero territorio comunale;

ORDINA

Periodo di applicazione:

Le disposizioni della presente ordinanza si applicano **a decorrere dalla data della sua pubblicazione e fino al 15 settembre 2026 compreso**, salvo proroghe o anticipazioni legate all'andamento delle condizioni meteorologiche.

Divieti:

È fatto assoluto divieto di detenere, anche temporaneamente o per brevi periodi, cani, gatti o altri animali d'affezione su:

- Balconi;
- terrazze;
- cortili;
- verande;
- aree esterne comuni;
- recinti o spazi confinati privi di idonea copertura coibentata o muraria;

Durante la fascia oraria compresa tra le ore 10:30 e le ore 18:30, in concomitanza e in presenza di anche una sola delle seguenti condizioni:

- Esposizione diretta dell'animale e del suo spazio di stazionamento ai raggi solari;
- Temperatura ambientale elevata e assenza di ombreggiatura permanente o teli oscuranti idonei;
- Insufficiente ventilazione o ristagno d'aria nello spazio di custodia;
- Mancanza di acqua fresca e potabile facilmente accessibile all'animale;
- Impossibilità per l'animale di accedere autonomamente a spazi interni all'abitazione o a ricoveri idoneamente rinfrescati

Obblighi dei proprietari e detentori:

I proprietari, i conduttori o i detentori a qualsiasi titolo degli animali d'affezione devono costantemente garantire:

- Un'idonea e strutturale protezione dal sole, dall'irraggiamento e dalle ondate di calore;
- una costante e ininterrotta disponibilità di acqua fresca in contenitori che non ne permettano il facile rovesciamento, posizionati rigorosamente all'ombra;
- condizioni igienico-sanitarie e ambientali pienamente compatibili con il benessere psicofisico dell'animale e con le sue caratteristiche etologiche;
- un'adeguata e attiva custodia degli animali durante le proprie assenze, evitando di lasciarli incustoditi in ambienti vulnerabili ai picchi termici (compresi i veicoli a motore in sosta).

Controlli e Vigilanza:

Il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Quartu Sant'Elena, le Forze dell'Ordine dello Stato presenti sul territorio, il Servizio Veterinario della competente ASL Cagliari 8 e le Guardie Particolari Giurate Zoofile riconosciute dalle associazioni di protezione animale sono incaricati della vigilanza, dell'esecuzione e del rigoroso controllo del rispetto della presente ordinanza.

Sanzioni:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato punibile ai sensi degli articoli 544-ter e 727 del Codice Penale:

- La violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 500,00 (ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. 267/2000);
- nei casi in cui venga accertato un grave e imminente pericolo per la vita o la salute dell'animale, gli organi di controllo procederanno all'immediata messa in sicurezza dello stesso tramite sequestro

cautelativo e contestuale trasferimento presso idonea struttura di ricovero convenzionata, gravando il trasgressore delle relative spese di trasporto, cura e custodia.

Entrata in vigore e pubblicità:

- La presente ordinanza entra immediatamente in vigore dalla data della sua pubblicazione e resta efficace fino al 15 settembre 2026;
- La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Quartu Sant'Elena per 15 giorni consecutivi, rimanendo successivamente consultabile sul sito internet istituzionale dell'Ente.

DEMANDA

Di dare la massima e capillare pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente;

che la presente ordinanza venga comunicata, per quanto di rispettiva competenza:

- alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari;
- alla Direzione del Servizio Veterinario dell'ASL Cagliari 8;
- alla locale Stazione dei Carabinieri di Quartu Sant'Elena;
- al Comando di Polizia Locale del Comune di Quartu Sant'Elena;
- al Commissariato della Polizia di Stato di Quartu Sant'Elena.

AVVERTE

Che le violazioni alla presente ordinanza comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

È fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale qualora i fatti integrino ipotesi di reato previste dall'ordinamento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

In via alternativa è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Dirigente del Settore 9

Ing. Valentina Lusso



VALENTINA
LUSSO
28.07.2026
11:10:25
GMT+02:00



Graziano Ernesto Milia Ph. D.